

Codice A1813A

D.D. 22 agosto 2019, n. 2868

Concessione demaniale per un manufatto di attraversamento su Strada Genova lungo il Rio Botero in Comune di MONCALIERI (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.PO.5203 - Autorizzazione Idraulica N. 5207/2019 - Comune di MONCALIERI.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1) **di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904** ai soli fini idraulici il Comune di MONCALIERI ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b) dovranno eseguiti i calcoli di verifica strutturale del nuovo manufatto di attraversamento, della briglia selettiva, dei muri di sponda, della cortina di micropali e della platea di fondo alveo, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018;
- c) i piani di appoggio delle gabbionate previste a valle del manufatto di attraversamento dovranno essere posti a quote inferiori di almeno 1,00 m rispetto alle quote più depresse di fondo alveo di cui al presente progetto nelle sezioni trasversali interessate;
- d) i muri di difesa spondale e le gabbionate dovranno essere raccordate senza soluzione di continuità con il manufatto scatolare di attraversamento evitando il restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
- e) gli scavi del materiale litoide d'alveo dovranno essere praticati con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua; gli stessi scavi dovranno essere eseguiti, in linea generale, in senso longitudinale parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo massima di 0,50 m (ripetibili);
- f) le sponde, le eventuali opere idrauliche e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- g) durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h) è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- i) la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto l'intervento in argomento dovrà essere completato, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziato dovrà essere eseguito senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
- j) il concessionario dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto

realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato;

k) l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine a danneggiamenti degli interventi in progetto, anche in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

l) il concessionario dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'attraversamento in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

m) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del concessionario modifiche all'opera autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

n) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

o) il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;

2) **di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, al Comune di MONCALIERI, l'occupazione di aree demaniali per il rifacimento del manufatto di attraversamento su Strada Genova lungo il Rio Botero in Comune di MONCALIERI (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

3) di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2037, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

4) di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione;

5) di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento del canone di concessione;

6) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ELIO Dott. For. PULZONI